Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Martedì, 9 aprile — Numero 84

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 19	L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno:	» 36	» 20	» 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale):	» 80	» 42	» 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Altezza Reale il Duca di Genova, Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi, alle ore 11, il sig dott. Gabriele Terra, il quale ha presentato all'Altezza Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica dell'Uruguay

Roma 9 aprile 1918.

LEGGI E DECRETI

Il numero 386 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per

i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quelli del tesoro e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai proprietari delle navi a vela e dei galleggianti da traffico, che siano rimasti assolutamente inoperosi nei porti dei mari Adriatico e Jonio per effetto della guerra e che siano posti in istato di perfetta navigabilità entro tre mesi dalla cessazione delle ostilità, sarà concesso un premio di L. 15 per tonnellata di stazza netta fino al limite di 25 tonnellate e di L. 5 per ogni tonnellata eccedente le 25.

Il pagamento di tale premio sarà effettuato dopochè dette navi o galleggianti avranno ripreso l'esercizio del traffico.

Art. 2.

È data facoltà al Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari di provvedere per la fornitura dei materiali e della mano d'opera occorrenti per le riparazioni delle navi o galleggianti di cui nel precedente articolo. Potrà anche il Ministero stesso assumere la diretta esecuzione dei lavori quando i proprietari si trovino nella impossibilità di provvedervi.

Le spese per i materiali e la mano d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno essere rimborsate dai proprietari nel termine di un anno dalla data della cessazione della guerra, con deduzione dell'ammontare del premio che eventualmente loro spettasse a termine dell'articolo precedente

A garanzia di tale rimborso sarà inscritto sulle navi a favore dello Stato il privilegio di cui al n 6 dell'art 675 del Codice di commercio, accertato nel modo stabilito dal n. 4 dell'art 677.

Tale privilegio intendesi esteso alle navi e barche non munite di atto di nazionalità.

Art. 3.

Il Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari potrà affidare a speciali Commissioni l'incarico di procedere alla ispezione delle navi e dei galleggianti inoperosi per accertare quali siano da demolirsi e quali da ripararsi, in conformità all'art. 491 del Codice per la marina mercantile.

Per la esecuzione delle decisioni delle Commissioni, il capitano di porto procederà nel modo stabilito dagli articoli 922 e seguenti del regolamento per la marina mercantile, e, nel caso in cui le riparazioni non fossero eseguite nel termine stabilito, il capitano di porto provvederà per la esecuzione di ufficio delle riparazioni stesse, osservando per il rimborso delle relative spese le norme stabilite dall'art. 925 di quel regolamento.

Art. 4.

Il Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari è autorizzato a provvedere per la riparazione degli scali di alaggio di uso pubblico, per le escavazioni di fondali e altri lavori indispensabili nei porti dei mari Adriatico e Jonio affinchè i proprietari delle navi e galleggianti siano messi in grado di eseguire le riparazioni necessarie per la loro conservazione.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano la facoltà di contrarre i mutui previsti dal decreto Luogotenenziale 8 giugno 1916, n. 737.

Le spese per l'assicurazione delle navi e dei galleggianti che siano richieste per la stipulazione dei mutui medesimi saranno poste a carico dello Stato.

Art. 6.

Nel primo alinea dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale n. 698 del 29 aprile 1917 sono soppresse le parole « in conformità dell'art 5 precedente ».

Allo stesso articolo viene aggiunto il seguente capoverso:

« Lo stanziamento dei fondi al capitolo stesso sarà fatto con decreto del Ministero del tesoro e non potrà complessivamente superare per l'esercizio 1917-918 la somma di lire cinque milioni ».

Art. 7.

Le norme per l'esecuzione del presente decreto saranno emanate dal ministro per i trasporti marittimi e ferroviari.

Art. 8.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — R BIANCHI — NITTI — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 387 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine fissato con la legge 15 febbraio 1903, n. 65, per la esecuzione del piano regolatore della città di Genova nella zona ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di San Francesco di Albaro, è prorogato di anni dieci.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DARI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 888 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1917-918 sono introdotte le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

TABELLA di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento a taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1917-918.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Importo
Cap. n. 62. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio, ecc.	15,000 —
Cap. n. 72. Spese d'ufficio (Corte dei conti)	10,000 —
Cap. n. 73. Spese di riscaldamento e d'illuminazione, ecc.	5,000 —
Cap. n. 74. Stampati, registri, rilegature, ecc.	30,000 —
Cap. n. 124. Spese di stampa	120,000 —
Cap. n. 129. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	15,000 —
Cap. n. 129-*bis*. Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altre Amministrazioni	8,000 —
Cap. n. 136. Spese casuali	16,000 —
Cap. n. 216-*ter* (di nuova istituzione). Quote di indennità cinesi dovute ai privati, in conformità del protocollo di pace firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate, per il periodo di tempo dal 1° dicembre 1917 al 28 febbraio 1918	102,000 —
Totale delle maggiori assegnazioni	321,000 —

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo	Importo
Cap. n. 61. Compensi vari al personale della Presidenza del Consiglio, ecc.	10,000 —
Cap. n. 63. Spese casuali della Presidenza del Consiglio, ecc.	5,000 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento	15,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: NITTI.

Il numero 889 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;
Udito il Consiglio dei ministri:
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 236: « Compra di tabacchi, ecc. dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1917-918 è aumentato della somma di lire sessantunmilioni (L. 61.000.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 891 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli dell'interno e della marina
Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli stanziamenti dei seguenti capitoli degli infrascritti stati di previsione della spesa, per l'esercizio finanziario 1917-918. sono apportate le variazioni per ciascuno di essi indicate:

In aumento:

Ministero dell'interno.

Cap. n. 74 « Provvedimenti profilattici in casi di endemie o di epidemie ecc. » lire settemiladuecentotrentacinque (L. 7235).

In diminuzione:

Ministero della marina.

Cap. n. 75 « Servizio ospedaliero per i militari del corpo R. equipaggi » lire settemiladuecentotrentacinque (L. 7235).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI

Il numero 892 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia e i culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella parte passiva dei bilanci degli archivi notarili di Aquila, Benevento e Catanzaro per l'esercizio finanziario 1917-918 e nei sopravanzi di detti archivi sono introdotte le variazioni di cui alla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

TABELLA di variazioni su taluni articoli della parte passiva del bilancio di alcuni archivi notarili per l'esercizio finanziario 1917-918.

AQUILA.

Spese ordinarie.

Spese di amministrazione	—	10 —
Spese diverse	—	50 —
Totale spese effettive	—	60 —
Differenza da versare al fondo dei sopravanzi ecc.	+	60 —

BENEVENTO.

Spese ordinarie.

Spese d'amministrazione	+	50 —
Differenza da versare al fondo dei sopravanzi ecc.	—	50 —

CATANZARO.

Spese ordinarie.

Spese diverse	+	200 —
Differenza da versare al fondo dei sopravanzi	—	200 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: NITTI.
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: SACCHI.

Il numero 893 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1917-918, è aumentato della somma, per ognuno di essi indicata:

Capitolo n. 56. « Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc. » lire un milione (L. 1,000,000).

Capitolo n. 117. « Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata per la fabbricazione dei francobolli, ecc. » lire ottomilioniseicentottantunmila (L. 8,681,000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 896 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° febbraio 1918 e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno, sarà elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a lire 1000 al netto di qualsiasi onere e peso, in conformità degli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

L'assegno per le spese di culto, nel caso in cui è dovuto ai sensi del terzo comma dell'art. 2 anzidetto, sarà accresciuto in ragione dell'aumentata congrua, ferma restando la misura del 15 per cento.

La relativa spesa sarà a carico del tesoro dello Stato

e verrà inscritta in bilancio con decreto del ministro del tesoro.

Art. 2.

Le liquidazioni già eseguite e notificate ai sensi della legge 4 giugno 1899, n. 191, non saranno rinnovate, e l'aumento sarà fatto nel modo disposto dall' ultimo comma dell'art. 3 di detta legge.

Nel caso in cui occorra la liquidazione, l'interessato entro 30 giorni dalla comunicazione, potrà presentare reclamo, su cui delibererà il Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto.

In mancanza di reclamo nel termine prefisso, la liquidazione diventerà definitiva ed irretrattabile anche per i futuri investiti.

Art. 3.

Contro la deliberazione del Consiglio di amministrazione è ammesso ricorso al ministro di grazia e giustizia e dei culti nel termine di 60 giorni dalla data della partecipazione all'interessato, a norma dell'art. 26 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

Tutte le controversie di qualsiasi natura, comprese quelle di cui al comma precedente, alle quali possa dar luogo l'applicazione del presente decreto, della legge 4 giugno 1899, n. 191, e di ogni altra legge o decreto precedenti, riguardanti assegni per congrua, per supplemento di congrua, per indennità di decime, per spese di culto, nonchè della legge 30 dicembre 1900, n. 454, concernente gli assegni agli economi spirituali, saranno deferite al ministro di grazia e giustizia e dei culti nel termine di sessanta giorni dalla data di partecipazione all'interessato del provvedimento amministrativo.

Il procedimento suaccennato è applicabile pure alle controversie, per ufficiatura, adempimento di oneri religiosi e manutenzione delle chiese, anche non parrocchiali o non aventi diritto a congrue che appartenevano ad enti soppressi o che furono comunque ufficiate e mantenute a cura ed a spese degli enti medesimi.

Art. 4.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti deciderà dopo avere sentita una Commissione nominata a sua proposta con decreto Reale, e composta di un presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente, di un consigliere di Stato, di un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, di uno del Fondo per il culto e di uno del tesoro, designato dal ministro del tesoro.

La decisione del ministro avrà carattere definitivo e non sarà soggetta a qualsiasi gravame amministrativo o giurisdizionale.

Art. 5.

Le cause relative alle materie sopra indicate, che siano pendenti avanti la magistratura di primo grado, nelle quali non sia intervenuta sentenza dell'autorità giudiziaria, e che non siano state poste in decisione alla data del presente decreto, saranno portate alla cognizione del ministro mediante ricorso a cura della parte diligente.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SACCHI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 400 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1917-918, sono autorizzate le maggiori assegnazioni per saldo di spese residue, di cui alla tabella unita al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

TABELLA di istituzione di nuovi capitoli per saldi di spese residue riferibili allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1917-918.

Capitoli di nuova istituzione.

Capitolo	Importo
Cap. n. 209-*ter*. Saldo di spese residue riguardanti « Spese generali » dell'esercizio 1916-917 e retro	2,500 —
Cap. n. 209-IV. Saldo di spese residue riguardanti gli « Archivi di Stato » dell'esercizio 1916-1917 e retro	190 —
Cap. n. 209-V. Saldo di spese residue riguardanti l' « Amministrazione provinciale » dell'esercizio 1916-917 e retro	40 —
Cap. n. 209-VI. Saldo di spese residue riguardanti la « Beneficenza pubblica » dell'esercizio 1916-917 e retro	19,400 —
Cap. n. 209-VII. Saldo di spese residue riguardanti la « Sanità pubblica » dell'esercizio 1916-1917 e retro	20,000 —
Cap. n. 209-VIII. Saldo di spese residue riguardanti la « Sicurezza pubblica » dell'esercizio 1916-1917 e retro	74,850 —
Cap. n. 209-IX. Saldo di spese residue riguardanti	

l'« Amministrazione delle carceri e dei riformatori » dell'esercizio 1916-917 e retro.	44,100 —
Totale . . .	161,080 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re
Il ministro dell'interno: ORLANDO.
Il ministro del tesoro: NITTI.

Il numero 384 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e il regolamento generale universitario approvati con RR decreti 9 agosto 1910, nn. 795, 796;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I professori straordinari delle RR. Università e degli altri RR. Istituti d'istruzione superiore, che sono stati impediti dal servizio militare di esplicare la loro normale attività scientifica, potranno, con l'osservanza delle norme che seguono, conseguire la promozione al grado di ordinario con effetto dal momento in cui sarebbero stati in condizione di conseguirla, secondo il loro turno di anzianità, se non avessero prestato servizio militare.

Art. 2.

Fra i posti di ordinario che sono attualmente o si renderanno vacanti nei ruoli dei professori delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, ne saranno tenuti a disposizione degli attuali straordinari in servizio militare quanti bastino ad assicurare loro la possibilità di conseguire la promozione, secondo il turno di anzianità; ma nei riguardi di ognuno dei singoli interessati il posto di sua spettanza non sarà tenuto a sua disposizione oltre due anni dal giorno in cui abbia cessato dal servizio militare, se entro tale biennio egli non abbia presentato la dimostrazione di operosità scientifica di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 3.

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli precedenti si considereranno utili per la promozione ad ordinario le domande presentate dagli attuali straordinari in servizio militare dopo che essi abbiano conseguito la stabilità, indipendentemente dal termine posto dall'art. 39 del regolamento generale universitario ma non oltre il termine di due anni di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Svoltasi nei riguardi dei professori contemplati dalle presenti disposizioni la normale procedura della promozione a ordinario, essi, in caso di favorevole giudizio, verranno collocati nel ruolo degli ordinari nell'ordine dell'anzianità acquistata come straordinari.

Art. 5.

Per la determinazione del momento in cui gli interessati avrebbero presumibilmente conseguito la promozione a ordinario se non fossero stati in servizio militare, si terrà conto della data in cui abbiano conseguito la stessa promozione gli straordinari nominati tali contemporaneamente a loro e ai quali non sia stato applicato il presente decreto; in mancanza si terrà conto del tempo trascorso fra la nomina a straordinario e la nomina a ordinario del professore universitario entrato in ruolo in data più vicina.

Art. 6.

Per quanto riguarda la promozione degli straordinari in servizio militare appartenenti ai ruoli degli Istituti indicati nella tabella *B* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, nulla è innovato alla disposizione del capoverso dell'art. 42 del regolamento generale universitario; e potrà cessare di essere tenuto a disposizione di ciascuno di essi il posto di sua spettanza anche prima del termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ove, sentito il Consiglio superiore, non sia riconosciuto che si tratti nel caso di cattedra importante e che meriti di essere coperta con un ordinario a preferenza di altre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 412 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 62 IV-A « Assegnazione a favore del Commissariato per l'emigrazione per rimborso di spese e per sussidi ai connazionali rimpatriandi e per sussidi vari » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1917-918 è aumentato della somma di lire ventidue milioni (L. 22,000,000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SONNINO.

Visto. *Il guardasigilli:* SACCHI

Il numero 413 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, numero 671:

Veduto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1550, che provvede per il ritiro delle monete divisionarie d'argento;

Veduto il decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1990, che proroga a tutto il 30 aprile 1917 il termine utile per la presentazione al cambio delle monete stesse;

Ritenuta l'opportunità di accordare una ulteriore proroga per tale cambio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro delle poste e dei telegrafi:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine utile per la presentazione al cambio delle monete divisionarie d'argento stabilito col decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1990, al 30 aprile 1918, è prorogato a tutto il 31 agosto 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1405, che costituisce il Comitato interministeriale per gli approvvigionamenti;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1918 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 23 gennaio 1918, col quale una Giunta tecnica composta dei rappresentanti le varie Amministrazioni è aggregata al Comitato predetto;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1918 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 23 gennaio 1918 col quale si procedeva alla nomina dei componenti la Giunta tecnica predetta;

Decreta:

Sono chiamati a far parte della Giunta tecnica aggregata al Comitato interministeriale per gli approvvigionamenti:

Comm. Carlo Filippo Serra, direttore generale degli affari commerciali presso il Ministero degli affari esteri.

Comm. dott. Nicola Sparano, vice direttore generale delle privative presso il Ministero delle finanze.

Roma, 20 febbraio 1918.

NITTI.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi tenente generale gr. uff. Armando Diaz, capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i numeri 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra » - Parte I;

Ordiniamo:

Art. 1.

Nelle provincie di Padova e Venezia, le Casse di risparmio ordinarie, i Monti di pietà che ricevono depositi, gli Istituti di credito, le Banche per azioni, mutue, cooperative, le Casse rurali, le Ditte bancarie, in quanto non siano applicabili le disposizioni portate dai decreti Luogotenenziali 11 novembre 1917, n. 1830, e 16 dicembre 1917, n. 1988, sono autorizzate, per il secondo trimestre dell'anno 1918, a limitare i rimborsi delle somme dovute, per tutte le categorie di depositi e conti correnti esigibili nel trimestre stesso, nella misura del 10 0[0 del credito residuo al 31 marzo 1918.

I depositanti potranno però ritirare le somme non prelevate nei mesi di novembre e dicembre 1917 e nel primo trimestre 1918, entro i limiti stabiliti per i periodi stessi, con facoltà però agli Istituti di credito di disporre che i rimborsi operati nei mesi di novembre e dicembre 1917 e nel primo semestre 1918 per ogni singolo conto non superino complessivamente il 42 0[0 del credito al 31 ottobre 1917.

Art. 2.

La facoltà di limitare i rimborsi è esclusa per gli Istituti di emissione che rimangono obbligati a rimborsare interamente le somme ricevute in conto corrente.

Art. 3.

Sui depositi a risparmio e a conto corrente di ogni specie devono essere eseguiti rimborsi anche superiori ai limiti determinati nell'art. 1 quando siano richiesti:

a) per le mercedi agli operai, in base agli stati di pagamento settimanali e quindicinali, e per l'acquisto delle materie prime necessarie alle industrie nel limite indispensabile alla continuazione dell'esercizio;

b) per la somma corrispondente alle rate scadute o scadibili dell'imposta erariale e delle sovraimposte comunali e provinciali, in base all'inscrizione nei ruoli, in quanto non sia stata sospesa la riscossione delle imposte dirette.

Art. 4.

Non sono soggetti ad alcuna limitazione i rimborsi pei depositi a risparmio o a conto corrente di ogni specie per versamenti fatti successivamente al 1° novembre 1917 e per giacenze dipendenti dal servizio di cassa assunto per conto di enti morali.

Addì 30 marzo 1918.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: A. DIAZ.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Pensioni civili.

Adunanza del 31 ottobre 1917:

Riccio Gaetano, consigl. Corte dei conti, L. 8000 — Battistini Antonio, operaio marina, L. 1000 — Brazzoduro Domenico, id., lire 1000 — Bini Andrea, id., L. 900 — Miola Camillo, professore, L. 2335 — Parodi Carolina, operaia tabacchi, L. 425,10 — Quidaciolu Luca, cancell., L. 1586 — Volpe Vincenzo, operaio ma-

rina, L. 875 — Ungaro Tommaso, professore, L. 1067 — Zerilli Maria, ved. Coppola, L. 499 — Zanuso Teresa, ved. D'Andrea (indennità), L. 1950 — Zangirolami Francesco, operaio marina, L. 825.

Bartoli Margherita, ved. Bartoli, L. 149,60 — Barbieri Cesira, ved. Castelletta (indennità), L. 2000 — Beducci Emma, ved. Danesi, L. 841,66 — Caldara Tommaso, capo treno, L. 2828 — Cabras Costanza, ved. Cervi, L. 718 — Cena Giuseppe, bidello (indennità), L. 2840 — Cicilloni Emanuela, ved. Schirru, L. 895,33 — Dotto Teresa, ved. Pirrone, L. 2093,33 — Mandile Antonietta, ved. Di Stefano, L. 576 — Marchese Carmina, ved. Clementelli, L. 268,33 — Rocchi Maldina, ved. Favretti, L. 800 — Tropea Maria, ved. Piombardo, L. 630 — Pulvirenti Concetta, ved. Calabrò, L. 841,33.

Rivano Achille, ric. dogan., L. 3747 — Ugolini Giovanni, custode, L. 1216 — Masi Vincenzo, dirett. gen., L. 8600 — Marelli Attilio, dirett. privato, L. 4600 — Piccone Luigi, cancell., L. 2593 — Mantovani Gaetano, profess., L. 4621 — Mangili Guglielmo, ispett. gen., L. 5166 — Lazzarato Andrea, oper. mar., L. 648 — Ogheri Erminia, ved. Tobani, L. 378 — Pelucchi Carlo, console gen., L. 8000 — Termine Ferdinando, brig. post., L. 1393 — Bianchi Teresa, ved. Scrivo (indennità), L. 5733. — Maramotti Enrico, uff. daz., L. 2131,85, di cui: L. 134 dal comune di Roma — Ballinari Angela, ved. Visconti (indennità), L. 2200 — Belletti Andrea, primo uff. post., L. 2815 — Buonacore Maria, vedova Cascone, L. 210.

Chenet Lucia, ved. De Conti, L. 57,45 — Chirico Elisabetta, vedova Massano, L. 300 — Cosoleto Giuseppe, brigadiere postale, L. 1416 — Comelli Giovanna, ved. Gregorutti, L. 1034 — D'Angerio Enrico, orf. Aurelio, L. 1494,66 — Filippini Ernesto, ragioniere, L. 2938 — Mugna Giovanni, professore, L. 4808 — Conte Raffaello, operaio marina, L. 1000 — Cappella Giuseppe, id., L. 925 — Berta Giuseppe, ispettore tasse, L. 4988 — Amadi Giuseppe, operaio marina, L. 1000 — Balsamo Salvatore, id., L. 875 — Bertoia Giacomo, agente manut, L. 1320 — Pavoni Alessandro, cons. colon., L. 3986.

Stefanini Fortunato, custode, L. 1536 — Savio Giuseppe, applicato, L. 2421 — Peri Clementina, ved. Godani, L. 155 — Diecidue Francesca, ved. Alessandrini, L. 472,33 — Giordanelli Carolina, ved. De Stefanis, L. 199,83 — Gobbi Agostino, operaio guerra, L. 1000 — Di Stefano Vincenza, ved. Martorana, L. 800 — Perelli Maddalena, ved. Feroldi, L. 692 — Urbini Valentina, vedova Proferisce, L. 542,33 — Zuccolini Ermete, professore, L. 4505 — Evangelista Concetta, ved. Bosco, L. 300.

Pensioni militari.

Vacchi Antnoio, maresciallo finanza, L. 2465,68, di cui: a carico dello Stato, L. 258,81; a carico del comune di Firenze, L. 642; o carico dello Stato, L. 1526,87; a carico del Comune, L. 38 — Morelli Maria, ved. Fasolato, L. 705,60 — Clerico Giuseppa, vedova Maranghini, L. 1743 — Cassaniti Maria, ved. Amante, L. 452,60 — Portera Calogero, padre Antonino, L. 1500 — Zanetti Clara, ved. Leoni, L. 895,67 — Puggioni Giammaria, guardia carceraria, L. 1040 — Rasori Cesare, ex-meccanico marina, L. 1684,80 — Paesani Mariano, maggiore fanteria, L. 4 03 — Guigli Giovanni, soldato, L. 337,50 — Ciuffi Anna, ved. Goldaniga, L. 373,33.

Olivieri Beatrice, ved. Girardi, L. 389,66 — Sagliano Maria, ved. Napolitano, L. 202,50 — Annese Lorenza, ved. Ansani, L. 254,44 — Scenini Ermenegildo, padre Bortolo, L. 630 — Cellirino Giuseppa, ved. Maestri, L. 238,62 — Ceriana Giuseppe, maggiore fanteria, L. 2904 — Martinelli Pietro, soldato, L. 1260 — Mao Pietro, padre Stefano, L. 630 — Magli Geltrude, ved. Rimondini, L. 630 — Lizzarini Carlo, padre Augusto, L. 630 — Miola Maddalena, madre Giaretto, L. 630.

Izzo Sabata, mad. Balestrino, L. 630 — Bordoni Carmelita, ved. Selaro, L. 200 — Spazzi Lucrezia, ved. Marinelli, L. 1463,66, di cui: a carico dello Stato, L. 1309,42, a carico del comune di Firenze, L. 154,24 — Fodde Giuseppe, pad. Francesco, L. 1120 — Fontana Giulia, ved. Giambelli, L. 205,50 — Landini, orf. Alessandro, L. 1129,33 — Maneri Anna, ved. Petrelli, L. 589,26 — Nocentini Angiolo, ten. colon., L. 5576 — Curti-Petarda Nicola, colonn. med., 5288 — Pozzo Secondo, tenente colonn., L. 4140 — Zorzato Pietro, maggiore di fant., L. 3923 — Nitti Giovanni, caporal magg. music., L. 2116,80.

Cantini Ippolito, colonn. fant, L. 4357 — Alcide Marco, guardia carceraria, L. 870 — Fanucci Giovanna, ved. Banchiero, L. 316,29 — Cerati Luigi, maggiore fant., L. 3678 — Righini, orfani di Pio, colonn., L. 1179,66 — Gherardi Rosa, ved. Tocci, L. 1600 — Tola Gavino, 1° capitano fant., L. 3886 — Verre Maria, ved. Giraud, L. 1780 — De-Minicis Decio, maggiore fant., L. 3764 — Cotta Ramusino Carlo, ten. col. fant., L. 4768 — Cardinale Giuseppe, magg. d'amm., L. 3693 — Berti Maria, ved. Bertocchi, L. 252 — Stanzani Alessandro, tenente colonn., L. 4003 — Lauro Maria, ved. Bagnasco, L. 705,60.

Buondonno Vincenzo, m.° carp. R. equip., L. 936 — Tistarelli Teresa, mad. di Della Lena, L. 630 — Calabrini Elvira, ved. Randi, L. 587,65 — Mazzi Vito, soldato, L. 1008 — Petrino Francesco, id., L. 612 — Tomaselli Gaetano, id., L 337,50 — Cottino Giuseppe, id., L. 300 — Manicardi Guido, id., L. 540 — Barbieri Pietro, id., L. 300 — Nardi-Giulio, id., L. 300 — Burelli Giorgio, id., L. 300 — Fenzi Cornelio, id., L. 1008 — Leonelli Celeste, caporale, L. 1176 — Zoli Pasquale, padre di Vittorio, L. 630 — De Simone Cosimo, padre di Clemente, L. 560 — Barni Ferdinando, padre di Gelindo, L. 293,82 — Perracchio Salvatore, padre di Rosario, L. 840 — Galassi Raffaele, padre di Medardo, L. 630 — Nicolini Vincenzo, capo mecc. mar., L. 2116.

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV

Adunanza del mese di settembre 1917:

Vedove.

Bruzzese Maria Teresa di Agostino Francesco, soldato, L. 630 — Ammorrato Giustina di Galeota Sebastiano, id., L. 630 — Bonaccorsi Arcangiola di Pratoli Giovanni, caporale, L. 840 — Scudiero Carmela di Lopardo Bono, soldato, L. 630 — Bellocchi Annunziata di Fiorani Erminio, id., L. 680 — Menna Lucia di Mancini Giuseppe, id., L. 630 — Cieliento Assunta di Porcelli Luigi, id., L. 630 — Di Vito Maria di Antoniello Basquale, id., L. 630 — Celoria Silvia di Bezzero Pietro, id., L. 630 — Romano Angela di Maurizio Emilio, id., L. 730 — Giovannini Ilma di Mazzini Ercole, id., L. 680 — Gelvioli Margherita di Tignonsini Giuseppe, id., L. 630 — Zenise Saide di Fornasari Ettore, id., L. 630.

Terragni Giuseppa di Sala Carlo, soldato, L. 630 — Pambianch Diletta di Cavallini Antonio, id., L. 630 — Finelli Bianca di Cesarini Vito, id., L. 630 — Bina Luigia di Franceschini Gaetano, id., L. 630 — Ragazzi Rosa di Bassi Luigi, id., L. 780 — Cucuccioni Francesca di Margarita Bonaventura, id., L. 630 — Pantuso Filomena di Ardis Agostino, id., L. 630 — Damiani Maria di Di Centa Osvaldo, sergente, L. 1120 — Calvarisso Francesca di Rizzo Giuseppe, soldato, L. 630 — Innocenti Maria Guglielma di Bettarini Camillo, id., L. 630 — Dell'Anna Maria di Bortolon Giuseppe, id., L. 730 — Nicchi Assunta di Baldaluccchi Beltrama, id., L. 680 — Colantoni Benedetta di Marchetta Antonio, id., L. 630 — Gozzini Lucia di Allievi Ernesto, id., L. 630 — Bacigalupa Maria di Bacicalupa Giovanni, id., L. 630 — Piani Veneranda di Bolzicco Felice, id., L. 630 — Locorotondo Angela di Sciatta Antonio, id., L. 630 — Viticchi Maria di Borghesi Domenico, id., L. 630 — Zamparo Speranza di Vittor Pietro, id., L. 780 — Ponzo Angela di Iraldi Cristoforo, id., L. 630 — Marziale Beatrice di Bisignano Luigi, id., L. 630 — Boni Leonilde di Culmanelli Primo, id., L. 630.

(Continua).

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 31 marzo 1918, da valere dal giorno 1 al giorno 7 aprile 1918: L. 164,69.

Roma, 31 marzo 1918.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *8 aprile 1918* (Bollettino di guerra n. 1049).

Ieri lungo tutta la fronte le artiglierie svolsero saltuarie e poco intense azioni di molestia.

L'esplorazione fu più attiva ad ovest del Garda e nella Val Lagarina.

Sull'altopiano di Asiago pattuglie britanniche attaccarono in più punti la linea avanzata avversaria, distrussero il presidio di un piccolo posto e riportarono prigionieri.

Diaz.

Settori esteri.

Su tutto il fronte piccardo la lotta è continuata ieri con estremo vigore, ma con alterna vicenda.

I tedeschi, pur di riportare qualche piccolo vantaggio territoriale, hanno attaccato dovunque in masse serrate e spesso senza l'appoggio dell'artiglieria.

Il corrispondente dell'*Agenzia Reuter* sul fronte britannico, descrivendo l'asprezza di tre attacchi tedeschi contro i neozelandesi, dice che « i cadaveri nemici giacevano simili a spighe dopo l'opera della falce ».

Il fortissimo attacco tedesco di ier l'altro alla famosa quota 344, sulla riva destra della Mosa, nella regione di Verdun, è considerato da parte francese come una grossa diversione, in connessione con la battaglia in Piccardia, destinato ad attirare le riserve francesi.

Un telegramma da Parigi informa dell'eroico contegno tenuto venerdì scorso dalle truppe americane nel respingere due consecutivi attacchi tedeschi.

In Macedonia l'attività dei belligeranti è limitata da qualche tempo a cannoneggiamenti e a piccoli scontri.

In Palestina, dopo una piccola avanzata ad occidente del Giordano, ed in Mesopotamia, dopo la vittoria a Kan Bagdadich, gl'inglesi non hanno effettuato altre importanti operazioni militari.

Il cattivo tempo ha limitato negli scorsi giorni l'attività aerea anglo-francese nel settore occidentale. Tuttavia il 6 corrente grandi gruppi di velivoli inglesi gettarono 500 bombe sulla fanteria nemica, tirarono 50.000 colpi di mitragliatrice e abbatterono 13 macchine tedesche. Altre 11 macchine danneggiarono in combattimenti aerei.

Il 7 corrente, pure aviatori inglesi, lanciarono 10 tonnellate di proiettili sulle truppe e sui trasporti nemici sul fronte di battaglia ed abbatterono 6 apparecchi e 9 altri costrinsero ad atterrare sbandati.

Circa lo sbarco dei fucilieri di marina inglesi e giapponesi a Vladivostok, telegrafano da Tokio che i fucilieri inglesi sbarcarono specialmente per proteggere la stazione ferroviaria e le adiacenze del Consolato inglese, e quelli giapponesi per il ristabilimento dell'ordine.

Sulla guerra l'*Agenzia Stefani* comunica maggiori particolari con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 8. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

La notte è stata contrassegnata da azioni di artiglieria violente, specialmente sulla riva sinistra dell'Oise.

Le ricognizioni francesi, attivissime, hanno ricondotto prigionieri.

Sulla riva sinistra della Mosa e in Argonne colpi di mano tedeschi sono falliti.

Altrove notte calma.

PARIGI, 8. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Durante la giornata la pressione del nemico è continuata a nord dell'Ailette, nella regione bassa del forte Coucy. Elementi avanzati delle nostre truppe hanno resistito, rallentandola, all'avanzata del nemico, molto superiore di numero, infliggendogli forti perdite.

Sul fronte della Somme e fra Mont Didier e Noyon non si segnala alcuna azione di fanteria. Le opposte artiglierie hanno manifestato viva attività. Nei Vosgi un colpo di mano nemico è fallito a nord di Texte Faux.

Cannoneggiamento intermittente sul resto del fronte.

LONDRA, 8. — Un comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio, dice:

Avanzammo leggermente la nostra linea durante la notte sulla riva sud della Somme ad est di Vavie-sous-Corbie.

A nord della Somme ci impadronimmo di alcuni prigionieri e di una mitragliatrice in vicinanza di Neuville Vitasse.

L'artiglieria nemica ha aumentato di intensità durante la notte su tutto il fronte di battaglia britannico. Vi è stato un forte bombardamento con granate a gas fra Lens e il canale di La Bassée e ad est di Armentières.

LONDRA, 8. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Nulla di particolarmente interessante da annunciare eccetto attività dell'artiglieria nemica in vari punti del fronte di battaglia e specialmente in vicinanza di Bucquoy.

PARIGI, 8. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente in data 7 corrente, dice:

Scontri di pattuglie sullo Struma. Azioni di artiglieria nella valle del Vardar, sulla Cerna e a nord di Monastir. Bombardamento degli accantonamenti nemici di Demir Hissar da parte degli aviatori britannici.

IL RE D'INGHILTERRA AL RE D'ITALIA

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 8. — Al messaggio che Sua Maestà il Re gli aveva indirizzato, Sua Maestà il Re d'Inghilterra ha risposto come segue:

« Ho ricevuto con sentimenti di profonda, sincera gratitudine il messaggio con il quale Vostra Maestà, il Suo valoroso esercito e la nazione italiana esprimono ammirazione per la fermezza e la forza combattiva spiegata dall'esercito britannico nella gigantesca battaglia tuttora in corso. Negli sforzi che la nazione britannica è chiamata a sostenere in questa grande lotta per i nostri ideali di libertà e di giustizia la convinzione che l'Italia è col cuore e coll'anima a fianco dei suoi alleati non mancherà di stimolare il mio popolo a sforzi ulteriori verso il raggiungimento del trionfo della nostra causa comune ».

CRONACA ITALIANA

Il presidente del Consiglio è stato quattro giorni in zona di guerra, e la maggior parte di essi ha destinato ad una visita al fronte.

Si è recato presso alcuni comandi di armata ed ha pure visitato la maggior parte dei comandi di corpo d'armata e di divisione che ne dipendono.

Nelle conferenze avute coi capi si è a lungo intrattenuto sulla situazione militare dei vari settori, riportandone un'impressione di salda, serena fiducia.

Tutti i comandanti hanno pure parlato con ammirazione del morale delle truppe da loro dipendenti come degne della grande ora che si traversa.

Il presidente del Consiglio si è pure recato fra le truppe, trattenendosi a conversare affettuosamente coi soldati. Desiderò di vedere riunita una delle nostre gloriose brigate da poco tornata dalla prima linea e agli ufficiali di essa l'on. Orlando espresse tutta la sua ammirazione per la fiera scelta delle truppe e tutta la fiducia che il popolo italiano ha nel suo esercito in questa crisi risolutiva del conflitto per la libertà del mondo.

Il presidente del Consiglio visitò pure un campo d'aviazione, il cui comandante potè con fierezza affermare che gli aviatori nemici non osano più avventurarsi di giorno, tanto son certi di essere abbattuti.

Manifestazioni di affetto e assicurazione d'incrollabile fede ebbe pure l'onorevole presidente del Consiglio da parte di abitanti di Comuni che sono in zona di operazioni ed alcuni sotto il tiro di cannoni nemici.

Tra i vari episodi ne va ricordato uno particolarmente commovente. Visitando un battaglione di assalto, l'on. Orlando notò fra le file un soldato che era quasi adolescente. Egli, che aveva appena allora compiuti i 17 anni, era della provincia di Belluno.

La sua famiglia era rimasta nel territorio invaso ed egli si era arruolato volontariamente e volontariamente aveva chiesto di formar parte dei battaglioni d'assalto. Il presidente del Consiglio gli disse parole di lode e di conforto e aggiunse che lo adottava come suo figlioccio, sinchè l'immancabile vittoria non gli avesse restituito la sua famiglia. Per tutti i suoi desideri e bisogni, per tutto quanto può chiedersi ad un padre poteva dunque rivolgersi al presidente, presso il quale avrebbe trascorsa la sua licenza, quando fosse venuto il suo turno.

L'on. Orlando si ripromette di completare prossimamente il suo giro tra le armate e le truppe che ora non ha avuto modo di visitare.

Il convegno delle nazionalità soggette all'Austria. — Ieri, in Campidoglio, ha iniziato i suoi lavori l'importante Conferenza dalla quale tanto si ripromettono le nazionalità ancora sofferenti il dominio degli Absburgo.

Numerosissime, significanti adesioni pervennero al Comitato promotore fra le quali quelle dell'Associazione politica fra gli italiani irredenti, del Fascio parlamentare nelle sue sezioni del Senato e della Camera, della Dante Alighieri, dei partiti politici militanti, delle associazioni costituzionali, ecc.

Moltissime le adesioni individuali di uomini politici e pubblicisti e molti i dispacci di plauso, fra i quali quelli degli on. Bissolati e Comandini.

Le varie delegazioni italiana, czeco-slovacca, romena, polacca, jugo-slava, della Scupcina sono composte dei più eletti elementi.

Assistono pure alla Conferenza rappresentanze francesi, inglesi ed americane: per la Francia i deputati Franklin Bouillon e Thomas, i signori Fournol e De Quirielle; per l'Inghilterra, i signori Steed e Seaton Watson, e per l'America il signor Nelson Gay.

La seduta tenutasi nella sala dei Conservatori venne aperta alle ore 16.

L'on. Guglielmi portò ai convenuti il saluto del sindaco di Roma. Quindi la Conferenza nominò l'ufficio di presidenza che risultò così composto: presidente: senatore Ruffini; vice presidenti: on. Torre, on. Franklin Bouillon, sig. Steed, sig. Nelson Gay, sig. Bonès, sig. Draghicesco, sig. Trumbic, sig. Zamorski; segretario generale: sig. Amendola.

Dopo l'elezione della presidenza, la Conferenza stabilì il suo ordine del giorno e l'organizzazione dei lavori iniziandone lo svolgimento.

Oggi si tenne nuova riunione, rinviando a domani la prosecuzione dei lavori.

Croce Rossa americana. — Ieri giunse ad Alessandria una rappresentanza della Croce Rossa americana, ricevuta al Municipio dal sindaco, dagli assessori, dal prefetto e dai sindaci di Casale, Asti e Novi.

Il maggiore Dubler disse che la Croce Rossa americana in Italia rappresenta l'espressione della fratellanza del popolo americano per il popolo italiano e confermò che l'America combatterà a fianco dell'Italia fino alla vittoria. Lasciò 75.000 lire da distribuirsi a famiglie bisognose di combattenti che si trovino in zona di operazioni.

Ringraziarono con elevate parole il prefetto a nome del Governo e il sindaco di Alessandria a nome dei Comuni della provincia.

TELEGRAMMI "STEFANI"

PARIGI, 7. — Il presidente del Consiglio, Clémenceau, ha passato anche la giornata di ieri al fronte ed è ritornato a tarda sera riportando un'impressione di fiducia.

PARIGI, 7. — Nel bombardamento della regione parigina durante la giornata d'oggi col cannone a lunga portata non vi sono state vittime.

MOSCA, 7. — Il Comitato centrale esecutivo del Soviet ha elaborato una costituzione che serva di base alla creazione di una Repubblica federativa socialista.

Nella prossima riunione del Comitato Lenin parlerà della organizzazione dell'autorità governativa e rileverà specialmente la necessità di modificare le funzioni del Comitato centrale esecutivo, il quale deve divenire non soltanto un potere legislativo, ma inoltre un potere esecutivo.

MOSCA, 7. — Tutto il territorio della Siberia è stato dichiarato in stato di guerra. Sono stati dati ordini per la costituzione di distaccamenti dell'esercito rosso e di tribunali militari rivoluzionari. Il Comitato centrale esecutivo dei deputati del Soviet siberiano ha ricevuto pieni poteri.

PIETROGRADO, 7. — L'ambasciatore del Giappone, che si trova a Vologda, ha inviato al commissario per gli affari esteri a Mosca una dichiarazione ufficiale in cui dice che lo sbarco a Vladivostok è stato determinato da motivi puramente locali e che l'ammiraglio Kato ha agito a proprio rischio e pericolo.

BALTIMORA, 8. — Nel pomeriggio il presidente Wilson ha passato in rivista 12.000 soldati nel campo d'istruzione vicino e che rappresentano il milione di uomini che si preparano attualmente per il fronte di battaglia in Francia. Un altro milione di uomini sarà chiamato sotto le armi appena si troveranno per essi i posti necessari.

Sono già stati inviati ordini per la chiamata sotto le armi allo scopo di mobilizzare parte del secondo milione.

Secondo un dispaccio da Washington il numero dei soldati che sono stati chiamati sotto le bandiere è di centocinquantamila.

PARIGI, 8. — Il segretario di Stato per la guerra degli Stati Uniti, Baker, intervistato al suo ritorno dall'Italia, ha dichiarato di averne riportato impressioni eccellenti per ogni riguardo.

PARIGI, 8. — Il presidente del Consiglio, Clémenceau, ha ricevuto un telegramma da Sidonio Paes, presidente del Consiglio portoghese, il quale dice che tiene ad esprimergli personalmente la incrollabile fiducia del Governo del Portogallo nella causa del diritto e della giustizia e la sua ammirazione per i gloriosi soldati di Francia.

Il ministro di Francia a Lisbona è stato incaricato di esprimere a Sidonio Paes i ringraziamenti di Clémenceau.

PARIGI, 8. — Bolo pascià ha annunziato che desiderava fare alcune dichiarazioni al magistrato. Il sostituto procuratore generale ha ritenuto che tali dichiarazioni potevano interessare le istruttorie in corso ed ha diretto al Governo un rapporto, col quale chiede che sia ritardata l'esecuzione della sentenza. Il Governo ha pertanto ordinato che l'esecuzione sia sospesa.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.